

PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA

m_clg 01514602100		
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO		
N 396	16 DIC, 2025	
UOR	CO	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo V. Leone di Firenze		



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Milano

**INDICAZIONI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA RELATIVE ALLE NUOVE MODALITÀ
DI AUDIZIONE DELLA PERSONA OFFESA INTRODOTTE ex art. 362 co. 1-ter c.p.p.
come mod. ex L. 2 dicembre 2025 n. 181 ("Femminicidio") - in vigore dal 17 dicembre 2025**

Il Procuratore

visto l'art. 3 co. 1 lettera p) n. 5) Legge 2 dicembre 2025 n. 181;

visto l'art. 362 co. 1-ter c.p.p., come modificato dalla normativa di cui sopra;

visto il paragrafo IV.H) del Progetto Organizzativo adottato con decreto avente numero **19742/2025** del giorno 26 settembre 2025 e successive modifiche (*Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio - art. 11 co. 4 n. 3 Circolare Procure*);

rilevato che occorre fornire a tutti i corpi di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Circondario indicazioni omogenee per attuare efficacemente i nuovi strumenti introdotti a tutela delle vittime dei reati di cui agli artt. 56 – 575 c.p. oppure, in forma tentata o consumata, 577 bis c.p., anche in forma tentata, ex artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., ovvero ex artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 co. 1 n. 2, 5 e 5.1 e 577 co. 1 n. 1 e co. 2 c.p.) e di cui all'art. 612-bis comma 4 c.p.;

rilevato che, in particolare, all'esito delle novità normative, il Pubblico Ministero deve procedere personalmente all'audizione della persona offesa dai reati sopra indicati quando quest'ultima ne abbia fatto tempestiva e motivata richiesta;

rilevato che, rispetto all'elenco di reati di cui sopra e salvo che per il reato di cui all'art. 612-bis comma 4 c.p., il Pubblico Ministero può derogare a tale previsione con apposito decreto motivato e contestuale delega alla polizia giudiziaria;

DISPONE QUANTO SEGUE

1) Informativa alla persona offesa delle nuove facoltà previste dalla Legge

Le persone offese dai reati di cui agli artt. 56 – 575 c.p. oppure, in forma tentata o consumata, 577 bis c.p., anche in forma tentata, ex artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., ovvero ex artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 co. 1 n. 2, 5 e 5.1 e 577 co. 1 n. 1 e co. 2 c.p.) e di cui all'art. 612-bis comma 4 c.p. devono essere informate dalla polizia giudiziaria della possibilità di essere ascoltate dal Pubblico Ministero.

Tale obbligo sarà adempiuto tramite aggiornamento del testo delle informative complessive che, ai sensi dell'art. 90-bis c.p.p., già vengono consegnate alle persone offese denuncianti o querelanti che saranno così informate della relativa facoltà.

Indicazioni operative:

- al momento del primo contatto tra la persona offesa e la polizia giudiziaria, quest'ultima consegnerà alla denunciante – querelante il modulo aggiornato con i nuovi avvisi di cui all'art. 90-bis.2 e c.p.p. (*"Ulteriori informazioni alla persona offesa"*);
- un modello aggiornato con tali avvisi viene allegato alle presenti indicazioni e verrà utilizzato in modo uniforme da tutta la polizia giudiziaria del circondario;
- ove la persona offesa ritenga spontaneamente di avvalersi di tale facoltà, tale richiesta sarà oggetto di specifica segnalazione nell'instestazione della comunicazione di notizia di reato inviata tramite invio sul **Portale Urgenze** (non sarà invece necessario comunicare questa richiesta in via telefonica al P. M. in turno *"arresti"*).

2) Istanza della persona offesa di audizione personale davanti al P. M. ex art. 362 co. 1-ter c.p.p. - Assistenza richiesta ex art. 370 c.p.p. alla polizia giudiziaria

Sin dal momento della ricezione della tempestiva e motivata richiesta da parte della persona offesa di essere sentita personalmente dal Pubblico Ministero, la polizia giudiziaria che avrà raccolto e trasmesso tempestivamente tale istanza e non avrà ricevuto delega a procedere direttamente, dovrà organizzarsi per fornire ausilio a questo Ufficio così come segue.

Indicazioni operative:

- la polizia giudiziaria dovrà organizzare la convocazione e l'accompagnamento della persona offesa presso questa Procura della Repubblica (*stanza n. 4.230, sita al piano IV, lato Manara*) previo accordo con l'ufficio del Pubblico Ministero;
- in caso di eventuale necessità, la polizia giudiziaria dovrà individuare un consulente tecnico prontamente reperibile (cui sarà poi conferito dal Pubblico Ministero apposito incarico ex art. 359 c.p.p.), al fine di procedere all'audizione nelle modalità protette previste da art. 362 co. 1-bis;
- allo stesso modo, in caso di eventuale necessità, la polizia giudiziaria dovrà individuare un interprete prontamente reperibile, cui sarà poi conferito dal Pubblico Ministero apposito incarico ex art. 359 c.p.p.;
- inoltre, la polizia giudiziaria dovrà assicurare assistenza all'atto e alla relativa verbalizzazione che avverrà tramite idonea apparecchiatura tecnica già predisposta presso la stanza dedicata;
- infine, la polizia giudiziaria procederà alla trascrizione integrale delle registrazioni effettuate, in caso di richiesta da parte del Pubblico Ministero.

-

3) Ipotesi di deroga alle previsioni del secondo periodo dell'art. 362 co. 1-ter c.p.p.

Qualora si stia procedendo per il reato di cui agli artt. 56 – 575 c.p. oppure, in forma tentata o consumata, per uno dei reati di cui agli artt. 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 612-*bis* c.p. (ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 4), ovvero *ex* artt. 582 e 583-*quinqüies* c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 co. 1 n. 2, 5 e 5.1 e 577 co. 1 n. 1 e co. 2 c.p.), il Pubblico Ministero ha la possibilità di derogare all'obbligo di personale audizione della persona offesa che ne abbia fatto tempestiva e motivata richiesta attraverso l'emissione di un decreto motivato e di contestuale delega alla polizia giudiziaria.

Indicazioni operative:

- in questi casi di deroga motivata dal Pubblico Ministero alla audizione personale, la polizia giudiziaria riceverà dettagliata delega in ordine allo svolgimento di audizione della persona offesa da svolgersi con urgenza;
- tale audizione dovrà essere svolta tramite fono o video registrazione, nel *rispetto* delle previsioni di cui all'art. 373 co. 2-*quater* e 2-*quinqüies* c.p.p.;
- il verbale e il supporto digitale contenente l'audizione della persona offesa verrà trasmesso tempestivamente all'ufficio del Pubblico Ministero procedente per le valutazioni di competenza anche in ordine alla necessità di trascrizione integrale.

Si precisa che il decreto motivato emesso dal Pubblico Ministero al fine di derogare all'audizione personale rimarrà allegato agli atti e non sarà comunicato agli operanti delegati.

4) Ipotesi di deroga alle previsioni del terzo periodo dell'art. 362 co. 1-ter c.p.p.

Qualora si stia procedendo per l'ipotesi aggravata di cui all'art 612-*bis* comma 4 c.p. (che prevede la commissione del delitto di atti persecutori come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali), le novità normative, come noto, prevedono l'obbligo di procedere sempre all'audizione personalmente da parte del Pubblico Ministero.

Tuttavia, rilevato che non sempre è possibile sin dal momento della prima qualificazione della notizia di reato e della relativa iscrizione disporre di elementi materiali chiari e precisi che consentano di avere piena evidenza dell'integrazione della sopra indicata aggravante o della sussistenza di uno degli eventi offensivi tipici previsti dalla norma incriminatrice, anche in questo caso – ricevuta la comunicazione di notizia di reato – il Pubblico Ministero potrà delegare taluni accertamenti preliminari alla stessa polizia giudiziaria trasmittente.

Anche in questo caso, sarà trasmessa solo la delega e non anche il decreto motivato.

Questo Ufficio ha previsto ipotesi specifiche di deroga alla previsione **solo nel caso** in cui non si ritenga di procedere nelle forme dell'audizione diretta di cui al **punto 2)** di queste indicazioni.

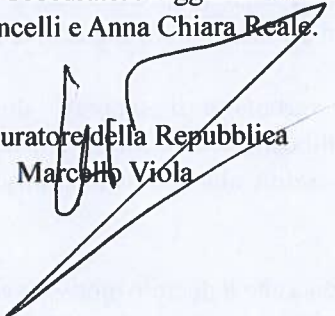
Indicazioni operative:

- in questi casi di deroga motivata dal Pubblico Ministero alla audizione personale, la polizia giudiziaria riceverà dettagliata delega in ordine allo svolgimento di audizione della persona offesa da svolgersi con urgenza;
- nel caso di deroga fondata sulla necessità di compiere preliminari accertamenti in ordine alla sussistenza dell'ipotesi aggravata di cui all'art 612-bis comma 4 c.p. o della sussistenza di uno degli eventi offensivi tipico del delitto di atti persecutori, in sede di audizione della persona offesa, la polizia giudiziaria formulerà domande dirette a verificare l'effettiva sussistenza di tali elementi;
- tale audizione dovrà essere svolta tramite fono o video registrazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 373 co. 2-*quater* e 2-*quinqies* c.p.p.;
- il verbale e il supporto digitale contenente l'audizione della persona offesa verrà trasmesso tempestivamente all'ufficio del Pubblico Ministero procedente per le valutazioni di competenza anche in ordine alla necessità di trascrizione integrale.

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Procuratore Aggiunto Maria Letizia Mannella e dei Sostituti Procuratore Rosaria Stagnaro, Andrea Zanoncelli e Anna Chiara Reale.

Milano, 16 dicembre 2025

Il Procuratore della Repubblica
Marcello Viola



n° 26221/25 Prot.



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano

Al Sig. Questore di Milano
segreteriaquestore.mi@poliziadistato.it

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
tmi23858@pec.carabinieri.it

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Milano
MI0550000p@pec.gdf.it

Al Sig. Comandante della Polizia Locale di Milano
polizialocale@pec.comune.milano.it

Oggetto: trasmissione “INDICAZIONI AI SOSTITUTI PROCURATORE
RELATIVE ALLE NUOVE MODALITÀ DI AUDIZIONE DELLA
PERSONA OFFESA INTRODOTTE ex art. 362 co. 1.ter c.p.p. come mod. ex
L. 2 dicembre 2025 n. 181 (“Femminicidio”) - in vigore dal 17 dicembre 2025”.

Si trasmette in allegato alla presente il provvedimento meglio specificato in oggetto,
con relativa modulistica.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Con riguardo.

Milano, 16 dicembre 2025

Il Procuratore della Repubblica
Marcello Viola



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1215 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-5000
FAX: 773-936-5001
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU
CHICAGO.LIBRARY.EDU



m_clg 01514602100		
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO		
N 396	16 DIC. 2025	
UOR	CO	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo V. Leone di Pavia		



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Milano

**INDICAZIONI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA RELATIVE ALLE NUOVE MODALITÀ
DI AUDIZIONE DELLA PERSONA OFFESA INTRODOTTE *ex art. 362 co. 1-ter c.p.p.*
come mod. *ex L. 2 dicembre 2025 n. 181 ("Femminicidio")* - in vigore dal 17 dicembre 2025**

Il Procuratore

visto l'art. 3 co. 1 lettera p) n. 5) Legge 2 dicembre 2025 n. 181;

visto l'art. 362 co. 1-ter c.p.p., come modificato dalla normativa di cui sopra;

visto il paragrafo **IV.H)** del Progetto Organizzativo adottato con decreto avente numero **19742/2025** del giorno 26 settembre 2025 e successive modifiche (*Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio - art. 11 co. 4 n. 3 Circolare Procure*);

rilevato che occorre fornire a tutti i corpi di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Circondario indicazioni omogenee per attuare efficacemente i nuovi strumenti introdotti a tutela delle vittime dei reati di cui agli artt. 56 – 575 c.p. oppure, in forma tentata o consumata, 577 bis c.p., anche in forma tentata, *ex artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p.*, ovvero *ex artt. 582 e 583-quinquies c.p.* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 co. 1 n. 2, 5 e 5.1 e 577 co. 1 n. 1 e co. 2 c.p.) e di cui all'art. 612-bis comma 4 c.p.;

rilevato che, in particolare, all'esito delle novità normative, il Pubblico Ministero deve procedere personalmente all'audizione della persona offesa dai reati sopra indicati quando quest'ultima ne abbia fatto tempestiva e motivata richiesta;

rilevato che, rispetto all'elenco di reati di cui sopra e salvo che per il reato di cui all'art. 612-bis comma 4 c.p., il Pubblico Ministero può derogare a tale previsione con apposito decreto motivato e contestuale delega alla polizia giudiziaria;

DISPONE QUANTO SEGUE

1) Informativa alla persona offesa delle nuove facoltà previste dalla Legge

Le persone offese dai reati di cui agli artt. 56 – 575 c.p. oppure, in forma tentata o consumata, 577 bis c.p., anche in forma tentata, *ex artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p.*, ovvero *ex artt. 582 e 583-quinquies c.p.* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 co. 1 n. 2, 5 e 5.1 e 577 co. 1 n. 1 e co. 2 c.p.) e di cui all'art. 612-bis comma 4 c.p. devono essere informate dalla polizia giudiziaria della possibilità di essere ascoltate dal Pubblico Ministero.

Tale obbligo sarà adempiuto tramite aggiornamento del testo delle informative complessive che, ai sensi dell'art. 90-bis c.p.p., già vengono consegnate alle persone offese denuncianti o querelanti che saranno così informate della relativa facoltà.

Indicazioni operative:

- al momento del primo contatto tra la persona offesa e la polizia giudiziaria, quest'ultima consegnerà alla denunciante – querelante il modulo aggiornato con i nuovi avvisi di cui all'art. 90-bis.2 e c.p.p. (“*Ulteriori informazioni alla persona offesa*”);
- un modello aggiornato con tali avvisi viene allegato alle presenti indicazioni e verrà utilizzato in modo uniforme da tutta la polizia giudiziaria del circondario;
- ove la persona offesa ritenga spontaneamente di avvalersi di tale facoltà, tale richiesta sarà oggetto di specifica segnalazione nell'intestazione della comunicazione di notizia di reato inviata tramite invio sul **Portale Urgenze** (non sarà invece necessario comunicare questa richiesta in via telefonica al P. M. in turno “*arresti*”).

2) Istanza della persona offesa di audizione personale davanti al P. M. ex art. 362 co. 1-ter c.p.p. - Assistenza richiesta ex art. 370 c.p.p. alla polizia giudiziaria

Sin dal momento della ricezione della tempestiva e motivata richiesta da parte della persona offesa di essere sentita personalmente dal Pubblico Ministero, la polizia giudiziaria che avrà raccolto e trasmesso tempestivamente tale istanza e non avrà ricevuto delega a procedere direttamente, dovrà organizzarsi per fornire ausilio a questo Ufficio così come segue.

Indicazioni operative:

- la polizia giudiziaria dovrà organizzare la convocazione e l'accompagnamento della persona offesa presso questa Procura della Repubblica (*stanza n. 4.230, sita al piano IV, lato Manara*) previo accordo con l'ufficio del Pubblico Ministero;
- in caso di eventuale necessità, la polizia giudiziaria dovrà individuare un consulente tecnico prontamente reperibile (cui sarà poi conferito dal Pubblico Ministero apposito incarico ex art. 359 c.p.p.), al fine di procedere all'audizione nelle modalità protette previste da art. 362 co. 1-bis;
- allo stesso modo, in caso di eventuale necessità, la polizia giudiziaria dovrà individuare un interprete prontamente reperibile, cui sarà poi conferito dal Pubblico Ministero apposito incarico ex art. 359 c.p.p.;
- inoltre, la polizia giudiziaria dovrà assicurare assistenza all'atto e alla relativa verbalizzazione che avverrà tramite idonea apparecchiatura tecnica già predisposta presso la stanza dedicata;
- infine, la polizia giudiziaria procederà alla trascrizione integrale delle registrazioni effettuate, in caso di richiesta da parte del Pubblico Ministero.

-

3) Ipotesi di deroga alle previsioni del secondo periodo dell'art. 362 co. 1-ter c.p.p.

Qualora si stia procedendo per il reato di cui agli artt. 56 – 575 c.p. oppure, in forma tentata o consumata, per uno dei reati di cui agli artt. 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies* e 612-*bis* c.p. (ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 4), ovvero *ex* artt. 582 e 583-*quinqües* c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 co. 1 n. 2, 5 e 5.1 e 577 co. 1 n. 1 e co. 2 c.p.), il Pubblico Ministero ha la possibilità di derogare all'obbligo di personale audizione della persona offesa che ne abbia fatto tempestiva e motivata richiesta attraverso l'emissione di un decreto motivato e di contestuale delega alla polizia giudiziaria.

Indicazioni operative:

- in questi casi di deroga motivata dal Pubblico Ministero alla audizione personale, la polizia giudiziaria riceverà dettagliata delega in ordine allo svolgimento di audizione della persona offesa da svolgersi con urgenza;
- tale audizione dovrà essere svolta tramite fono o video registrazione, nel *rispetto* delle previsioni di cui all'art. 373 co. 2-*quater* e 2-*quinqües* c.p.p.;
- il verbale e il supporto digitale contenente l'audizione della persona offesa verrà trasmesso tempestivamente all'ufficio del Pubblico Ministero procedente per le valutazioni di competenza anche in ordine alla necessità di trascrizione integrale.

Si precisa che il decreto motivato emesso dal Pubblico Ministero al fine di derogare all'audizione personale rimarrà allegato agli atti e non sarà comunicato agli operanti delegati.

4) Ipotesi di deroga alle previsioni del terzo periodo dell'art. 362 co. 1-ter c.p.p.

Qualora si stia procedendo per l'ipotesi aggravata di cui all'art 612-*bis* comma 4 c.p. (che prevede la commissione del delitto di atti persecutori come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali), le novità normative, come noto, prevedono l'obbligo di procedere sempre all'audizione personalmente da parte del Pubblico Ministero.

Tuttavia, rilevato che non sempre è possibile sin dal momento della prima qualificazione della notizia di reato e della relativa iscrizione disporre di elementi materiali chiari e precisi che consentano di avere piena evidenza dell'integrazione della sopra indicata aggravante o della sussistenza di uno degli eventi offensivi tipici previsti dalla norma incriminatrice, anche in questo caso – ricevuta la comunicazione di notizia di reato – il Pubblico Ministero potrà delegare taluni accertamenti preliminari alla stessa polizia giudiziaria trasmittente.

Anche in questo caso, sarà trasmessa solo la delega e non anche il decreto motivato.

Questo Ufficio ha previsto ipotesi specifiche di deroga alla previsione **solo nel caso** in cui non si ritenga di procedere nelle forme dell'audizione diretta di cui al **punto 2)** di queste indicazioni.

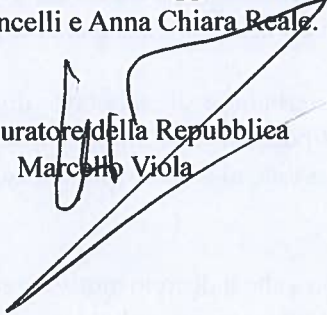
Indicazioni operative:

- in questi casi di deroga motivata dal Pubblico Ministero alla audizione personale, la polizia giudiziaria riceverà dettagliata delega in ordine allo svolgimento di audizione della persona offesa da svolgersi con urgenza;
- nel caso di deroga fondata sulla necessità di compiere preliminari accertamenti in ordine alla sussistenza dell'ipotesi aggravata di cui all'art 612-*bis* comma 4 c.p. o della sussistenza di uno degli eventi offensivi tipico del delitto di atti persecutori, in sede di audizione della persona offesa, la polizia giudiziaria formulerà domande dirette a verificare l'effettiva sussistenza di tali elementi;
- tale audizione dovrà essere svolta tramite fono o video registrazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 373 co. 2-*quater* e 2-*quinqies* c.p.p.;
- il verbale e il supporto digitale contenente l'audizione della persona offesa verrà trasmesso tempestivamente all'ufficio del Pubblico Ministero procedente per le valutazioni di competenza anche in ordine alla necessità di trascrizione integrale.

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Procuratore Aggiunto Maria Letizia Mannella e dei Sostituti Procuratore Rosaria Stagnaro, Andrea Zanoncelli e Anna Chiara Reale.

Milano, 16 dicembre 2025

Il Procuratore della Repubblica
Marcello Viola





PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Milano

Luogo _____ data _____

INDICAZIONI RELATIVE AI NUOVI AVVISI ALLA PERSONA OFFESA

ex art. 90-bis e 153-bis c.p.p. come mod. ex L. 2 dicembre 2025 n. 181 (“Femminicidio”)

in vigore dal 17 dicembre 2025

In data ____/____/_____, innanzi al sottoscritto Agente / Ufficiale di P.G. _____
in servizio presso _____
è presente _____, in altri atti generalizzata, alla quale, ai sensi
degli artt. 90 bis - 153 bis c.p.p. come modificati dalla Legge 2 dicembre 2025 n. 181, vengono forniti i
seguenti:

AVVISI ALLA PERSONA OFFESA – AVVISI AL QUERELANTE

a) la persona offesa può presentare denuncia o querela oralmente o per iscritto presso la Procura della Repubblica o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria (a tal fine si potrà recare, per esempio, presso il più vicino ufficio dei Carabinieri o della Polizia di Stato o Guardia di Finanza). La querela potrà essere presentata anche ad un agente consolare all'estero. Per ulteriori informazioni, si vedano l'art. 333 e gli articoli 336 e seguenti del codice di procedura penale.

La persona offesa, sia nella fase delle indagini preliminari che durante il processo, può esercitare i diritti e le facoltà previste dalla legge in suo favore ed ha diritto ad essere avvisata della data e del luogo del processo nonché del reato di cui l'imputato è chiamato a rispondere; ove sia costituita parte civile, ha altresì il diritto a ricevere copia della sentenza;

a-bis) il querelante ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

a-ter) il querelante ha la facoltà, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) il querelante ha l'obbligo, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinqies) ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148 comma 4 c.p.p., presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

- b)** la persona offesa ha facoltà di essere informata dello stato del procedimento ed ha facoltà di richiedere alla Procura della Repubblica se risultino iscrizioni nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.);
- c)** la persona offesa ha la facoltà di richiedere di essere avvisata dell'eventuale richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero. In caso di delitti commessi con violenza alla persona e art. 624 bis c.p., tale avviso le è comunque dovuto anche in assenza di espressa richiesta (art. 408 c.p.p., modificato dalla L. 119/2013). Detto diritto è comunque rinunciabile. Nel caso in cui appaia applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la persona offesa ha diritto ad essere avvisata dal pubblico ministero che intenda richiedere l'archiviazione per tale causa ed ha diritto a presentare opposizione (art. 411 c.p.p.); comunque ha diritto ad essere sentita se compare all'udienza (art. 469 comma 1 bis c.p.p.);
- d)** la persona offesa può nominare un difensore, che potrà fornire opportuna assistenza in ogni fase del procedimento e può usufruire del patrocinio a spese dello Stato qualora il reddito del suo nucleo familiare non superi i limiti fissati dall'ordinamento (art. 76 DPR 115/2002: al momento presente, euro 11.746,58 al reddito indicato occorre aggiungere l'importo di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente). Nel caso si proceda per i reati previsti dagli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis c.p., nonché, ove commessi in danno di minorenni, per i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p., la persona offesa, su sua richiesta, è ammessa comunque al gratuito patrocinio senza che sia previsto alcun limite di reddito (art. 76 D.P.R. 115/2002);
- e)** la persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela presso la Procura della Repubblica della città capoluogo del distretto di Corte di Appello, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta (art. 107 ter disp. att. c.p.p.);
- Nel caso in cui debba essere sentita una persona offesa che non conosce la lingua italiana, l'autorità interessata nomina un interprete. Allo stesso modo procede quando la persona offesa che intende partecipare all'udienza ne faccia richiesta. La persona offesa ha diritto alla traduzione gratuita degli atti che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti (art. 143 bis c.p.p.);
- f)** la persona offesa (ex art 90 ter comma 1 c.p.p.) ha la facoltà di richiedere l'adozione di provvedimenti e misure volte alla tutela della sua integrità fisica o morale o psicologica. Ha diritto di chiedere d'essere informata circa le vicende che riguardino la modifica o la cessazione delle misure cautelari applicate all'indagato o all'imputato, come pure dell'eventuale modifica della misura di sicurezza detentiva applicata all'indagato o all'imputato, come pure dell'evasione dell'imputato, del condannato o dell'internato. In caso di delitti commessi con violenza alla persona (articoli 56 575 c.p., 575, 576 primo comma n. 2, 5 e 5.1, 577 primo comma n. 1 e secondo comma, e 585 quarto comma, art 577 bis c.p., artt. 56 577 bis c.p., 572, 593 sesto comma, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, 612 ter c.p., 582 e 583 quinquies aggravati c.p.) la vittima ha diritto di essere informata di tali vicende anche in assenza d'apposita richiesta (art. 90 ter comma 1 bis e art. 299 c.p.p.). Tali notizie possono essere omesse solo se, secondo la valutazione del giudice, sussista un concreto pericolo di un danno per l'autore del reato;
- f-bis)** ai sensi dell'art 90 bis.2 la persona offesa è informata della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'art 362 comma 1 ter c.p.p. nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli artt 299 comma 4 bis e 444 comma 1 quater cpp;
- g)** la persona offesa residente in uno Stato dell'Unione Europea diverso da quello dove è stato commesso il reato, ha diritto di far trasmettere la propria denuncia o querela all'autorità giudiziaria competente dello Stato ove è stato commesso il reato, per il tramite del Procuratore della Repubblica, il quale a tal fine, inoltra gli atti al Procuratore Generale (art. 108 ter disp. att. c.p.p.);
- h)** la persona offesa potrà contestare la violazione di propri diritti con comunicazione alla Procura della Repubblica o alle Forze dell'Ordine;
- i)** la persona offesa potrà rivolgersi alla Procura della Repubblica per avere informazioni circa il procedimento seguendo le istruzioni presenti sul sito ufficiale;

i-bis) è prevista la possibilità di concedere il permesso di soggiorno alle vittime straniere di violenza domestica (art. 18 bis D. L.vo 286/1998);

l) nel caso in cui debba essere ascoltata quale testimone, la persona offesa potrà richiedere il rimborso delle spese di viaggio al giudice; le spese per il biglietto aereo potranno essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate;

m) qualora abbia subito un danno in qualità di danneggiato dal reato, ha la possibilità di ottenere il risarcimento del danno rivolgendosi al giudice civile ovvero costituendosi parte civile nel processo penale secondo le modalità indicate dagli articoli 74 e seguenti c.p.p.;

n) per i reati perseguibili a querela di parte, il procedimento potrà essere definito con remissione di querela di cui all'art 152 c.p. (ad eccezione di alcuni particolari reati, come i fatti di violenza sessuale e gli atti sessuali con minorenni, per i quali la querela non può essere rimessa, art. 609 septies c.p.). Va inoltre precisato che per il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) la remissione della querela non è consentita se il fatto sia stato commesso mediante minacce gravi e reiterate;

n-bis) la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone, comporta la remissione tacita di querela;

o) nel caso in cui l'imputato formuli richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, la persona offesa può chiedere d'essere sentita e può, ove la richiesta di sospensione sia stata accolta, chiedere al Pubblico Ministero d'impugnare l'ordinanza del giudice ovvero può impugnarla autonomamente qualora non sia stata avvisata dell'udienza ovvero non sia stata sentita (art. 464 quater c.p.p.);

p) la persona offesa ha la facoltà di chiedere assistenza sanitaria o di essere inserita in case-famiglia, centri antiviolenza, case rifugio e ricorrere a servizi di assistenza a vittime di reato. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche interessate, devono fornire alla vittima di particolari categorie di reati (precisamente: maltrattamenti contro familiari o conviventi, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo ed atti persecutori) tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio (art. 11 D.L. 11/2009, conv. in L. 38/2009 e succ. mod.); e comunque, i medesimi soggetti, debbono dare alla vittima di qualsiasi altro reato indicazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case-famiglia e sulle case-rifugio disponibili;

p-bis) la persona offesa ha la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

p-ter) la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.

La persona qui presente viene altresì informata, in relazione al **punto p)**, che sul territorio dell'area metropolitana, sono presenti i seguenti centri antiviolenza, reperibili anche sul sito internet **www.reteantiviolenzamilano.it**, cui la stessa potrà rivolgersi in caso di necessità e per ogni eventuale richiesta di supporto psicologico/medico/legale:

CADMI- casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano - via Piacenza, 14- tel. 0255015519

CeAS- Centro Ambrosiano di Solidarietà Onlus- Mai Da Sole - via Marotta, 8- tel. 0221597302

C.A.S.D.- Centro Ascolto Soccorso Donna - c/o Asst Santi Paolo e Carlo - via Pio II, 3- tel. 3356589806

Cerchi D'Acqua Onlus - via Verona, 9- tel. 0258430117

Fondazione Somaschi Onlus - P.zza XXV Aprile, 2- tel. 0262911975- cell. 3295870862

SeD- Servizio Disagio Donne Caritas Ambrosiana e Farsi Prossimo Onlus - P.zza S. Giorgio, 2- tel. 0276037352

SVS Donna Aiuta Donna Onlus- c/o clinica Mangiagalli - via Della Commenda, 12- tel. 3336532651

SVSeD - Soccorso Violenza Sessuale e Domestica - c/o Clinica Mangiagalli- tel. 0255032489/8585

Telefono Donna Onlus - c/o Ospedale Maggiore di Niguarda- tel. 0264443043/44

Farsi Prossimo Onlus - via S. Bernardino, 4- tel. 0233000945

Associazione Lule Onlus - via Novara, 35- Abbiategrasso (MI)- tel. 0294965244

La Grande Casa Onlus Soc.Coop.Soc. - via Petrarca, 146- S.S. Giovanni (MI)- tel. 022412461

La Strada Soc.Coop.Soc. - via G.B. Piazzetta, 2- tel. 0255213838

Cooperativa Lotta Contro L'emarginazione coop. soc. Onlus - via Lacerra, 124- S.S. Giovanni (MI)- tel. 022400836-0226226707.

Copia dei presenti avvisi viene rilasciata alla parte interessata.

La parte

L'Agente / Ufficiale di P.G.

PER I MAGISTRATI

m_clg 015 4002100		
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO		
N. 395	16 DIC. 2025	
UOR	CO	RUO
Funzione	Mac. c. d. u.	Attività
Fascicolo <i>Violenza di genere</i>		



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Milano

**INDICAZIONI AI SOSTITUTI PROCURATORE RELATIVE ALLE NUOVE MODALITÀ
DI AUDIZIONE DELLA PERSONA OFFESA INTRODOTTE ex art. 362 co. 1.ter c.p.p.
come mod. ex L. 2 dicembre 2025 n. 181 ("Femminicidio") - in vigore dal 17 dicembre 2025**

Il Procuratore

visto l'art. 3 co. 1 lettera p) n. 5) Legge 2 dicembre 2025 n. 181;

visto l'art. 362 co. 1-ter c.p.p., come modificato dalla normativa di cui sopra;

visto il paragrafo **IV.H)** del Progetto Organizzativo adottato con decreto avente numero **19742/2025** del giorno 26 settembre 2025 e successive modifiche (*Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio - art. 11 co. 4 n. 3 Circolare Procure*);

premesso che, ai sensi dell'art. 14 (*Atti d'indirizzo e protocolli investigativi*) della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura (*Delibera plenaria del 03.07.2024, così come modificata con delibere del 09.10.2024, del 23.10.2024 e del 02/07/2025*), il Procuratore della Repubblica, ai fini della maggiore efficacia nell'esercizio dell'azione penale e della completezza delle indagini preliminari, promuove l'elaborazione di linee guida e protocolli investigativi con particolare riferimento ai settori di maggiore rilevanza e alle materie di più elevata complessità tecnica;

rilevato che occorre fornire a tutti i Sostituti Procuratore in servizio presso l'Ufficio indicazioni omogenee per attuare efficacemente i nuovi strumenti introdotti a tutela delle vittime dei reati di cui agli artt. 56 – 575 c.p. oppure, in forma tentata o consumata, 577 bis c.p., anche in forma tentata, ex artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., ovvero ex artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 co. 1 n. 2, 5 e 5.1 e 577 co. 1 n. 1 e co. 2 c.p.) e di cui all'art. 612-bis comma 4 c.p.;

rilevato che, in particolare, all'esito delle novità normative, il Pubblico Ministero deve procedere personalmente all'audizione della persona offesa dai reati sopra indicati quando quest'ultima ne abbia fatto tempestiva e motivata richiesta;

rilevato che, rispetto all'elenco di reati di cui sopra e ad eccezione **della fattispecie aggravata (comma 4)** del reato di cui all'**art. 612-bis c.p.**, il Pubblico Ministero può derogare a tale previsione con apposito decreto motivato e contestuale delega alla polizia giudiziaria;

dato atto che il presente provvedimento, avente finalità di carattere sia organizzativo sia investigativo, è stato elaborato sulla base delle esperienze maturate all'interno dell'articolazione di lavoro specializzata del Dipartimento V dell'Ufficio (*Violenza di genere - Tutela della famiglia, dei minori e dei soggetti vulnerabili*), a seguito di apposite riunioni dei magistrati che ne fanno parte;

DISPONE QUANTO SEGUE

1) Istituzione di una stanza dedicata all'audizione delle persone offese

Le persone offese dei reati di cui agli artt. 56 – 575 c.p. oppure, in forma tentata o consumata, 577 *bis* c.p., anche in forma tentata, *ex* artt. 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies* e 612-*bis* c.p., ovvero *ex* artt. 582 e 583-*quinqies* c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 co. 1 n. 2, 5 e 5.1 e 577 co. 1 n. 1 e co. 2 c.p.) e di cui all'art. 612-*bis* comma 4 c.p. che ne abbiano fatto tempestiva e motivata richiesta potranno essere ascoltate dal Pubblico Ministero personalmente presso la stanza n. **4.230**, sita al piano **IV**, lato **Manara**, appositamente attrezzata con idonea strumentazione per la video – fono registrazione, previa prenotazione della stessa presso l'Ufficio Economato.

Tramite separata circolare emessa contestualmente alle presenti indicazioni viene regolamentata l'attività di ausilio (accompagnamento della persona offesa, eventuale convocazione del consulente tecnico, eventuale convocazione dell'interprete, assistenza all'audizione e alla verbalizzazione, successiva trascrizione) che la polizia giudiziaria esterna dovrà prontamente fornire in tali casi.

2) Ipotesi di deroga alle previsioni del secondo periodo dell'art. 362 co. 1-*ter* c.p.p.

Qualora si stia procedendo per il reato di cui agli artt. 56 – 575 c.p. oppure, in forma tentata o consumata, per uno dei reati di cui agli artt. 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies* e 612-*bis* c.p. (**ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 4**), ovvero *ex* artt. 582 e 583-*quinqies* c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 co. 1 n. 2, 5 e 5.1 e 577 co. 1 n. 1 e co. 2 c.p.), il Pubblico Ministero ha la possibilità di derogare all'obbligo di personale audizione della persona offesa che ne abbia fatto tempestiva e motivata richiesta attraverso l'emissione di un decreto motivato e di contestuale delega alla polizia giudiziaria.

Al fine di uniformare tale modalità operativa, unitamente alle presenti indicazioni viene trasmesso il **modello di decreto motivato** contenente una serie di ipotesi fattuali e procedurali che costituiscono valida ipotesi di deroga.

3) Ipotesi di deroga alle previsioni del terzo periodo dell'art. 362 co. 1-*ter* c.p.p.

Qualora si stia procedendo per l'ipotesi aggravata di cui all'art 612-*bis* comma 4 c.p. (che prevede la commissione del delitto di atti persecutori come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali), le novità normative prevedono l'obbligo di procedere sempre all'audizione personalmente da parte del Pubblico Ministero.

Per questa ragione, come indicato al punto 1), è stata predisposta l'apposita stanza di cui sopra.

Tuttavia, rilevato che non sempre è possibile sin dal momento della prima qualificazione della notizia di reato e della relativa iscrizione disporre di elementi materiali chiari e precisi che consentano di avere piena evidenza dell'integrazione della sopra indicata aggravante o della sussistenza di uno degli eventi offensivi tipici previsti dalla norma incriminatrice, è necessario prevedere specifiche indicazioni operative.

Sono state quindi comprese, nel decreto motivato di cui al punto 2), ulteriori ipotesi di delegabilità alla polizia giudiziaria dell'audizione della persona offesa, anche allo specifico fine di accertare l'effettiva sussistenza della speciale aggravante di cui sopra.

Qualora tale audizione delegata dovesse effettivamente confermare la sussistenza dell'aggravante, nel rispetto delle novità normative e qualora sia effettivamente necessaria una nuova audizione (che non generi

una conseguenza di “vittimizzazione secondaria”), il Pubblico Ministero procederà personalmente a un ulteriore ascolto.

4) Ulteriori ipotesi di deroga

Fra le ipotesi che consentono di derogare alla richiesta della persona offesa di nuova audizione personale del Pubblico Ministero, il decreto motivato il cui modello è allegato a queste indicazioni contiene espressamente anche le due seguenti ipotesi:

- a) dichiarazioni già rese dalla persona offesa e contenute nella comunicazione di notizia di reato che abbiano consentito di eseguire misure precautelari ovvero sufficienti a fondare una richiesta di misura cautelare urgente;
- b) necessità di procedere immediatamente e senza ulteriori audizioni intermedie all’esame testimoniale della persona offesa in sede di incidente probatorio ex art. 392 c.p.p.;

5) Revisione modulistica già in uso

La necessità di predisporre il modello di decreto motivato di cui sopra (“*decreto motivato di delega audizione alla polizia giudiziaria*”) e di dare attuazione alle innovazioni introdotte dalla Legge 2 dicembre 2025 n. 181 ha fornito occasione per revisionare anche gli altri due moduli già diffusi al fine di ottemperare alle precedenti previsioni dell’art. 362 co. 1-ter c.p.p. (“*differimento audizione persona offesa oltre il terzo giorno*”) e dell’art. 362-bis c.p.p. (“*misure di protezione urgenti della persona offesa entro 30 giorni*”).

Dunque, anche tale modulistica viene allegata alle presenti indicazioni, anche in ragione di quanto chiarito al punto che segue.

6) Indicazioni specifiche per il Pubblico Ministero in turno “arresti” e “urgenze”

I nuovi adempimenti, così come quelli già necessari, coinvolgono necessariamente non solo i Sostituti Procuratori assegnati al Dipartimento 5 ma anche tutti gli altri Pubblici Ministeri impegnati nei turni “Arresti” e “Urgenze”.

Quanto alle competenze dei Sostituti Procuratori impegnati nel “**Turno Arresti**”, al fine di garantire alle persone offese una maggiore tutela (come sancito dalla novella legislativa) e una valutazione immediata ed urgente del rischio per la sua incolumità, si richiama la varietà delle ipotesi di flagranza (“*diretta*”, “*quasi flagranza*” e “*differita*”) che consentono di eseguire attività precautelare anche nelle ipotesi di reati abituale.

Come sopra chiarito e come previsto anche dal decreto motivato allegato alle presenti indicazioni, in tale evenienza può certamente essere derogato l’obbligo di procedere personalmente all’audizione della persona offesa istante.

Quanto invece alle competenze dei Sostituti Procuratori impegnati nel “**Turno Urgenze**”, la prima valutazione che costoro dovranno compiere sarà quella legata alla necessità o meno di procedere all’audizione della persona offesa entro i tre giorni dalla ricezione della notizia di reato (art. 362 co. 1-ter c.p.p.). Qualora il Sostituto si determini per la non necessità dell’audizione entro tale termine, si limiterà alla compilazione del modulo “*differimento audizione persona offesa oltre il terzo giorno*”, dando poi corso alla trasmissione del fascicolo, per competenza specialistica, al Dipartimento 5. Qualora invece il

Sostituto dovesse ravvisare la non differibilità dell'audizione, dovrà procedere personalmente all'ascolto della persona offesa che ne abbia fatto tempestiva e motivata richiesta, anche tramite l'utilizzo della stanza e dell'assistenza di cui al precedente punto 1).

Soltanto attraverso l'utilizzo del "*decreto motivato di delega audizione alla polizia giudiziaria*" e dunque compilando il modulo allegato a queste indicazioni e predisponendo la conseguente delega, il Sostituto potrà disporre la delega dell'audizione.

Anche in questo caso, esaurita tale fase, il Sostituto impegnato nel "*Turno Urgenze*" darà poi corso alla trasmissione del fascicolo, per competenza specialistica, al Dipartimento 5.

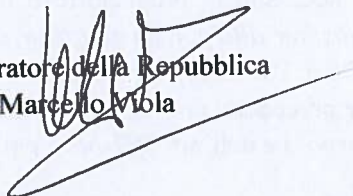
La compilazione del terzo e ultimo modulo, relativo alle "*misure di protezione urgenti della persona offesa entro 30 giorni*", è richiesta ai Sostituti Procuratori impegnati nei turni "*arresti*" e "*urgenze*" esclusivamente ove gli stessi trattengano il fascicolo per il corrispondente periodo di tempo.

Tuttavia, nelle relative lettere di trasmissione dei fascicoli inerenti ai procedimenti penali di competenza del Dipartimento V, i Pubblici Ministeri mittenti dovranno, pur sinteticamente, dare atto delle ragioni del mancato deposito di istanza cautelare urgente.

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Procuratore Aggiunto Maria Letizia Mannella e dei Sostituti Procuratore Rosaria Stagnaro, Andrea Zanoncelli e Anna Chiara Reale.

Milano, 16 dicembre 2025

Il Procuratore della Repubblica
Marcello Viola





Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano

***Ai Sigg. Magistrati
Ufficio***

Oggetto: trasmissione “INDICAZIONI AI SOSTITUTI PROCURATORE
RELATIVE ALLE NUOVE MODALITÀ DI AUDIZIONE DELLA
PERSONA OFFESA INTRODOTTE ex art. 362 co. 1.ter c.p.p. come mod. ex
L. 2 dicembre 2025 n. 181 (“Femminicidio”) - in vigore dal 17 dicembre 2025”.

Si trasmette in allegato alla presente il provvedimento meglio specificato in oggetto,
con relativa modulistica.

Cordialità.

Milano, 16 dicembre 2025

Il Procuratore della Repubblica
Marcello Viola

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'MV' or similar, written over the printed name of the Procuratore della Repubblica.

m_clg 015 4002100		
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO		
N. 395	16 DIC. 2025	
UOR	CO	RUO
Funzione	Macro-area	Attività
Fascicolo <i>Violanza di genere</i>		



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Milano

INDICAZIONI AI SOSTITUTI PROCURATORE RELATIVE ALLE NUOVE MODALITÀ DI AUDIZIONE DELLA PERSONA OFFESA INTRODOTTE ex art. 362 co. 1-ter c.p.p. come mod. ex L. 2 dicembre 2025 n. 181 ("Femminicidio") - in vigore dal 17 dicembre 2025

Il Procuratore

visto l'art. 3 co. 1 lettera p) n. 5) Legge 2 dicembre 2025 n. 181;

visto l'art. 362 co. 1-ter c.p.p., come modificato dalla normativa di cui sopra;

visto il paragrafo IV.H) del Progetto Organizzativo adottato con decreto avente numero 19742/2025 del giorno 26 settembre 2025 e successive modifiche (*Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio - art. 11 co. 4 n. 3 Circolare Procure*);

premesso che, ai sensi dell'art. 14 (*Atti d'indirizzo e protocolli investigativi*) della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura (*Delibera plenaria del 03.07.2024, così come modificata con delibere del 09.10.2024, del 23.10.2024 e del 02/07/2025*), il Procuratore della Repubblica, ai fini della maggiore efficacia nell'esercizio dell'azione penale e della completezza delle indagini preliminari, promuove l'elaborazione di linee guida e protocolli investigativi con particolare riferimento ai settori di maggiore rilevanza e alle materie di più elevata complessità tecnica;

rilevato che occorre fornire a tutti i Sostituti Procuratore in servizio presso l'Ufficio indicazioni omogenee per attuare efficacemente i nuovi strumenti introdotti a tutela delle vittime dei reati di cui agli artt. 56 – 575 c.p. oppure, in forma tentata o consumata, 577 bis c.p., anche in forma tentata, ex artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., ovvero ex artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 co. 1 n. 2, 5 e 5.1 e 577 co. 1 n. 1 e co. 2 c.p.) e di cui all'art. 612-bis comma 4 c.p.;

rilevato che, in particolare, all'esito delle novità normative, il Pubblico Ministero deve procedere personalmente all'audizione della persona offesa dai reati sopra indicati quando quest'ultima ne abbia fatto tempestiva e motivata richiesta;

rilevato che, rispetto all'elenco di reati di cui sopra e ad eccezione della fattispecie aggravata (comma 4) del reato di cui all'art. 612-bis c.p., il Pubblico Ministero può derogare a tale previsione con apposito decreto motivato e contestuale delega alla polizia giudiziaria;

dato atto che il presente provvedimento, avente finalità di carattere sia organizzativo sia investigativo, è stato elaborato sulla base delle esperienze maturate all'interno dell'articolazione di lavoro specializzata del Dipartimento V dell'Ufficio (*Violenza di genere - Tutela della famiglia, dei minori e dei soggetti vulnerabili*), a seguito di apposite riunioni dei magistrati che ne fanno parte;

DISPONE QUANTO SEGUE

1) Istituzione di una stanza dedicata all'audizione delle persone offese

Le persone offese dei reati di cui agli artt. 56 – 575 c.p. oppure, in forma tentata o consumata, 577 *bis* c.p., anche in forma tentata, ex artt. 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies* e 612-*bis* c.p., ovvero ex artt. 582 e 583-*quinqies* c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 co. 1 n. 2, 5 e 5.1 e 577 co. 1 n. 1 e co. 2 c.p.) e di cui all'art. 612-*bis* comma 4 c.p. che ne abbiano fatto tempestiva e motivata richiesta potranno essere ascoltate dal Pubblico Ministero personalmente presso la stanza n. 4.230, sita al piano IV, lato **Manara**, appositamente attrezzata con idonea strumentazione per la video – fonoregistrazione, previa prenotazione della stessa presso l'Ufficio Economato.

Tramite separata circolare emessa contestualmente alle presenti indicazioni viene regolamentata l'attività di ausilio (accompagnamento della persona offesa, eventuale convocazione del consulente tecnico, eventuale convocazione dell'interprete, assistenza all'audizione e alla verbalizzazione, successiva trascrizione) che la polizia giudiziaria esterna dovrà prontamente fornire in tali casi.

2) Ipotesi di deroga alle previsioni del secondo periodo dell'art. 362 co. 1-*ter* c.p.p.

Qualora si stia procedendo per il reato di cui agli artt. 56 – 575 c.p. oppure, in forma tentata o consumata, per uno dei reati di cui agli artt. 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies* e 612-*bis* c.p. (ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 4), ovvero ex artt. 582 e 583-*quinqies* c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 co. 1 n. 2, 5 e 5.1 e 577 co. 1 n. 1 e co. 2 c.p.), il Pubblico Ministero ha la possibilità di derogare all'obbligo di personale audizione della persona offesa che ne abbia fatto tempestiva e motivata richiesta attraverso l'emissione di un decreto motivato e di contestuale delega alla polizia giudiziaria.

Al fine di uniformare tale modalità operativa, unitamente alle presenti indicazioni viene trasmesso il **modello di decreto motivato** contenente una serie di ipotesi fattuali e procedurali che costituiscono valida ipotesi di deroga.

3) Ipotesi di deroga alle previsioni del terzo periodo dell'art. 362 co. 1-*ter* c.p.p.

Qualora si stia procedendo per l'ipotesi aggravata di cui all'art. 612-*bis* comma 4 c.p. (che prevede la commissione del delitto di atti persecutori come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali), le novità normative prevedono l'obbligo di procedere sempre all'audizione personalmente da parte del Pubblico Ministero.

Per questa ragione, come indicato al punto 1), è stata predisposta l'apposita stanza di cui sopra.

Tuttavia, rilevato che non sempre è possibile sin dal momento della prima qualificazione della notizia di reato e della relativa iscrizione disporre di elementi materiali chiari e precisi che consentano di avere piena evidenza dell'integrazione della sopra indicata aggravante o della sussistenza di uno degli eventi offensivi tipici previsti dalla norma incriminatrice, è necessario prevedere specifiche indicazioni operative.

Sono state quindi comprese, nel decreto motivato di cui al punto 2), ulteriori ipotesi di delegabilità alla polizia giudiziaria dell'audizione della persona offesa, anche allo specifico fine di accertare l'effettiva sussistenza della speciale aggravante di cui sopra.

Qualora tale audizione delegata dovesse effettivamente confermare la sussistenza dell'aggravante, nel rispetto delle novità normative e qualora sia effettivamente necessaria una nuova audizione (che non generi

una conseguenza di “vittimizzazione secondaria”), il Pubblico Ministero procederà personalmente a un ulteriore ascolto.

4) Ulteriori ipotesi di deroga

Fra le ipotesi che consentono di derogare alla richiesta della persona offesa di nuova audizione personale del Pubblico Ministero, il decreto motivato il cui modello è allegato a queste indicazioni contiene espressamente anche le due seguenti ipotesi:

- a) dichiarazioni già rese dalla persona offesa e contenute nella comunicazione di notizia di reato che abbiano consentito di eseguire misure precautelari ovvero sufficienti a fondare una richiesta di misura cautelare urgente;
- b) necessità di procedere immediatamente e senza ulteriori audizioni intermedie all’esame testimoniale della persona offesa in sede di incidente probatorio ex art. 392 c.p.p.;

5) Revisione modulistica già in uso

La necessità di predisporre il modello di decreto motivato di cui sopra (“*decreto motivato di delega audizione alla polizia giudiziaria*”) e di dare attuazione alle innovazioni introdotte dalla Legge 2 dicembre 2025 n. 181 ha fornito occasione per revisionare anche gli altri due moduli già diffusi al fine di ottemperare alle precedenti previsioni dell’art. 362 co. 1-ter c.p.p. (“*differimento audizione persona offesa oltre il terzo giorno*”) e dell’art. 362-bis c.p.p. (“*misure di protezione urgenti della persona offesa entro 30 giorni*”).

Dunque, anche tale modulistica viene allegata alle presenti indicazioni, anche in ragione di quanto chiarito al punto che segue.

6) Indicazioni specifiche per il Pubblico Ministero in turno “arresti” e “urgenze”

I nuovi adempimenti, così come quelli già necessari, coinvolgono necessariamente non solo i Sostituti Procuratori assegnati al Dipartimento 5 ma anche tutti gli altri Pubblici Ministeri impegnati nei turni “Arresti” e “Urgenze”.

Quanto alle competenze dei Sostituti Procuratori impegnati nel “*Turno Arresti*”, al fine di garantire alle persone offese una maggiore tutela (come sancito dalla novella legislativa) e una valutazione immediata ed urgente del rischio per la sua incolumità, si richiama la varietà delle ipotesi di flagranza (“*diretta*”, “*quasi flagranza*” e “*differita*”) che consentono di eseguire attività precautelare anche nelle ipotesi di reati abituale.

Come sopra chiarito e come previsto anche dal decreto motivato allegato alle presenti indicazioni, in tale evenienza può certamente essere derogato l’obbligo di procedere personalmente all’audizione della persona offesa istante.

Quanto invece alle competenze dei Sostituti Procuratori impegnati nel “*Turno Urgenze*”, la prima valutazione che costoro dovranno compiere sarà quella legata alla necessità o meno di procedere all’audizione della persona offesa entro i tre giorni dalla ricezione della notizia di reato (art. 362 co. 1-ter c.p.p.). Qualora il Sostituto si determini per la non necessità dell’audizione entro tale termine, si limiterà alla compilazione del modulo “*differimento audizione persona offesa oltre il terzo giorno*”, dando poi corso alla trasmissione del fascicolo, per competenza specialistica, al Dipartimento 5. Qualora invece il

Sostituto dovesse ravvisare la non differibilità dell'audizione, dovrà procedere personalmente all'ascolto della persona offesa che ne abbia fatto tempestiva e motivata richiesta, anche tramite l'utilizzo della stanza e dell'assistenza di cui al precedente punto 1).

Soltanto attraverso l'utilizzo del "*decreto motivato di delega audizione alla polizia giudiziaria*" e dunque compilando il modulo allegato a queste indicazioni e predisponendo la conseguente delega, il Sostituto potrà disporre la delega dell'audizione.

Anche in questo caso, esaurita tale fase, il Sostituto impegnato nel "*Turno Urgenze*" darà poi corso alla trasmissione del fascicolo, per competenza specialistica, al Dipartimento 5.

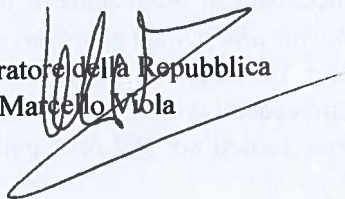
La compilazione del terzo e ultimo modulo, relativo alle "*misure di protezione urgenti della persona offesa entro 30 giorni*", è richiesta ai Sostituti Procuratori impegnati nei turni "*arresti*" e "*urgenze*" esclusivamente ove gli stessi trattengano il fascicolo per il corrispondente periodo di tempo.

Tuttavia, nelle relative lettere di trasmissione dei fascicoli inerenti ai procedimenti penali di competenza del Dipartimento V, i Pubblici Ministeri mittenti dovranno, pur sinteticamente, dare atto delle ragioni del mancato deposito di istanza cautelare urgente.

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Procuratore Aggiunto Maria Letizia Mannella e dei Sostituti Procuratore Rosaria Stagnaro, Andrea Zanoncelli e Anna Chiara Reale.

Milano, 16 dicembre 2025

Il Procuratore della Repubblica
Marcello Viola





Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Milano

DIFFERIMENTO AUDIZIONE PERSONA OFFESA OLTRE IL TERZO GIORNO

~ art. 362 co. 1-ter c.p.p. ~

Il Pubblico Ministero

vista la circolare n. di protocollo 188/19 del giorno 30 luglio 2019 della Procura della Repubblica – Milano;

rilevato che nel procedimento penale indicato in epigrafe è opportuno non procedere ad assumere sommarie informazioni testimoniali dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nel termine indicato dal comma 1-ter dell'art. 362 c.p.p. per la sussistenza delle imprescindibili esigenze richiamate dalla predetta norma ed in particolare:

- esaustive dichiarazioni rese dalla persona offesa in querela o in sommarie informazioni testimoniali;
- condizioni di particolare vulnerabilità della persona offesa che impongono la preventiva adozione di idonee modalità protette nell'audizione e presenza in ausilio di personale esperto;
- minore età della persona offesa, circostanza che impone la preventiva adozione di idonee modalità protette nell'audizione e presenza in ausilio di personale esperto;
- esigenza riservatezza indagini (*es. convivenza / rapporto affettivo persona offesa – indagato o altro*);
- avvenuto arresto in flagranza o immediata applicazione di misura cautelare personale;
- _____

tutto ciò premesso e considerato,

visto l'art. 362 comma 1-ter c.p.p.,

DISPONE

che non si proceda all'audizione della persona offesa nel termine di tre giorni dall'iscrizione della presente notizia nel registro delle notizie di reato;

DELEGA

gli atti di indagine ritenuti necessari con separato provvedimento.

Milano, ____/____/____.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Milano

DECRETO MOTIVATO DI DELEGA AUDIZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

~ art. 362 comma 1-ter c.p.p. e art. 3 co. 1 lett. p) n. 5) Legge 2 dicembre 2025 n. 181 ~

Il Pubblico Ministero

vista la Legge 2 dicembre 2025 n. 181 (*Gazz. Uff. n. 280 del 2 dicembre 2025, in vigore dal 17 dicembre 2025*);

rilevato che, ex art. 362 co. 1-ter c.p.p., la persona offesa ha richiesto di essere sentita **personalmente** dal P. M.;

- **rilevato** che il presente procedimento penale ha per oggetto fatti astrattamente qualificabili ex artt. 56 – 575 c.p. oppure, in forma tentata o consumata, ex artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., ovvero ex artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 co. 1 n. 2, 5 e 5.1 e 577 co. 1 n. 1 e co. 2 c.p.) e **ritenuto** che le specifiche circostanze della vicenda in esame, le competenze specialistiche della polizia giudiziaria, la prossimità territoriale con la stessa persona offesa e la precisione degli indirizzi investigativi che è possibile sin da ora determinare consentano – in questo specifico caso – di delegare l’atto ai sensi dell’art. 362 co. 1-ter c.p.p.;
- **rilevato** che – allo stato – non pare sufficientemente integrata la sussistenza della fattispecie aggravata prevista dall’**art. 612-bis comma 4 c.p.**, in quanto non sussistono elementi materiali chiari e precisi che consentano sin da ora di ritenere che il fatto sia stato commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali e peraltro **rilevato** che non sussistono nemmeno elementi materiali chiari e precisi che consentano sin da ora di ritenere sussistente uno degli eventi offensivi tipici previsti dall’**art. 612-bis comma 1 e 4 c.p.**;

ritenuto dunque opportuno disporre la delega dell’audizione della persona offesa alla polizia giudiziaria (tramite il separato provvedimento allegato al presente decreto) anche al fine di accertare la sussistenza dei suddetti profili;

rilevato sin da ora che, qualora dovesse emergere la effettiva sussistenza del reato ex **art. 612-bis co. 4 c.p.** e qualora dovesse rivelarsi necessaria una ulteriore audizione della persona offesa, alla stessa provvederà direttamente lo scrivente Pubblico Ministero;

* * * * *

- **rilevato** che – in ogni caso – la persona offesa è già stata sentita e che l’audizione così compiuta ha già consentito di procedere all’arresto dell’indagato o può comunque già consentire di procedere al deposito di richiesta di applicazione di misura cautelare personale (una nuova audizione ritarderebbe tale attività);
- **rilevato** che è intenzione di questo Ufficio, ex art. 392 c.p.p., procedere a richiesta di incidente probatorio;
- **rilevato** che _____
_____ ;

visti gli artt. 90-bis.2 e 362 co. 1-ter c.p.p.,

DISPONE

- procedersi come da delega di indagine ex art. 370 c.p.p. emessa e trasmessa unitamente al presente decreto.
- non procedersi a nuova audizione per le ragioni di cui sopra.

Milano, ____/____/____.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Milano

MISURE DI PROTEZIONE URGENTI DELLA PERSONA OFFESA ENTRO 30 GIORNI

~ art. 362-bis c.p.p. ~

Il Pubblico Ministero

letta la Legge 8 settembre 2023 n° 122, pubblicata sulla G.U. n° 216 del 15 settembre 2023, entrata in vigore il 30 settembre 2023;

letta la Legge 24 novembre 2023, n° 168, pubblicata sulla G.U. n° 275 del 24 novembre 2023, entrata in vigore il 9 dicembre 2023;

vista la nota del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione numero di protocollo 689 del 09.01.2024, avente a oggetto “*Orientamenti in materia di violenza di genere del 03 maggio 2023. Integrazioni con riferimento alle modifiche previste dalle leggi 122 e 168 del 2023*”;

visto il provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avente protocollo n. 6822 del 13.3.2024;

valutati i presupposti per richiedere l’applicazione della misura cautelare;

visto l’art. 362-bis c.p.p.,

NON RICHIEDE

nel termine dei 30 giorni dall’iscrizione alcuna misura cautelare personale per i seguenti motivi:

- trasmissione ad altra Autorità Giudiziaria per incompetenza territoriale non sussistendo le ragioni di urgenza di cui all’art. 27 c.p.p.;
- necessità di ulteriori indagini;
- mancanza di querela;
- gli elementi probatori allo stato acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna (né di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca): è dunque più che probabile il futuro deposito di richiesta di archiviazione;
- sono in corso accertamenti utili a attestare la piena sussistenza dell’imputabilità dell’indagato;
- altro: _____

Milano, ____/____/____ .

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA